

COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Numero 34 Del 05-07-2024

**Oggetto: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE
2024. III MODIFICA AL PIAO 2024/2026**

Il giorno cinque del mese di luglio duemilaventiquattro alle ore 10:00 , nei locali della Comunità Montana in Comune di Monti, si è riunita la Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Monte Acuto, presieduta dal PRESIDENTE CARTA ROBERTO , Sindaco del Comune di Oschiri, nella sua qualità di Presidente, e con l'intervento dei Sigg Assessori:

CARTA ROBERTO	P	PRESIDENTE	
IDINI ANTONELLO	P	ASSESSORE	
MUTZU EMANUELE ANTONIO	A	ASSESSORE	
SINI LUCIANO	P	ASSESSORE	
DEVADDIS BATTISTA	P	ASSESSORE	

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio Fais

Constata la legalità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che il regime assunzionale per i Comuni è attualmente disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- l'art. 33, c. 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che dispone come: “2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il DPCM del 17 marzo 2020 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato e determinato dei comuni”, pubblicato in GURI il 27/04/2020, che ha modificato il sistema di calcolo delle capacità assunzionali degli enti locali, individuando valori soglia differenziati per fasce di abitanti;

Considerato che:

- l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ha previsto un nuovo modello di gestione delle assunzioni; il parametro finanziario flessibile, in quanto a carattere variabile, responsabilizza gli enti alla riscossione delle entrate locali, il cui gettito medio nel triennio potrà consentire se in aumento nuovi e ulteriori spazi assunzionali, oltre ad un'accurata definizione del FCDE;
- l'ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

Rilevato come il Decreto di cui sopra, modificando il sistema di calcolo della capacità assunzionale, obbliga gli enti locali ad una verifica preventiva circa la possibilità di assunzione;

Considerato altresì che:

- la normativa applicabile alle Unioni dei Comuni e Comunità Montane in materia di personale è quella relativa agli enti non obbligati al rispetto del patto di stabilità di cui al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” come modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010, poi dall'art. 4-ter, comma 11, legge n. 44 del 2012, a mente del quale “Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”;

- l'art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (2011-2013), cui l'Ente ha fatto riferimento per l'individuazione del tetto da non superare, considerato che la data di costituzione della nuova CM del Monte Acuto è del 17.11.2008 tale da precludere il riferimento all'intero esercizio 2008;

Tenuto conto altresì che:

- l'articolo 52 comma 1-bis del Decreto Legislativo 165/2001, secondo cui “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”;

- l'art. 13 “Norme di prima applicazione” del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2019-2021 che prevede:

a) al comma 6 “in applicazione dell'art. 52 comma 1 bis penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella C di corrispondenza”;

b) al comma 7 “Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: } Esperienza maturata nell'area di provenienza anche a tempo determinato; } Titolo di studio; } Competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali”;

- al comma 8 “Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612, della Legge n.234 del 30.12.2021 (legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0.55% del monte salari dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”;

Ricordato che le progressioni verticali ex art. 13 CCNL 2019-2021 rappresentano comunque una modalità di copertura di posti che devono essere previsti e motivati nella programmazione triennale dei fabbisogni – contenuta all'interno del PIAO - e possono essere finanziate sia con le ordinarie capacità assunzionali che con il budget straordinario dello 0,55% del monte salari 2018;

Dato atto che la tabella C allegata al CCNL del 16.11.2022 prevede procedure comparative anche senza il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, ma con anzianità di 8 o 10 anni - a seconda delle Aree coinvolte nella procedura - maturata nell'area immediatamente inferiore e nella corrispondente categoria del precedente sistema di qualificazione;

Richiamata la nota prot. 49 del 19.01.2024 con cui la Comunità Montana del Monte Acuto richiedeva ai Comuni membri della medesima di indicare eventuali eccedenze o residui nelle loro capacità utili a realizzare una progressione economica verticale (in deroga) dall'area degli istruttori a quella dei funzionari/EQ (valore di € 1.971,10);

Atteso che, sulla base di quanto comunicato dagli altri Comuni (Alà dei Sardi, Berchidda, Monti, Padru, Oschiri) alla Comunità Montana, il Comune di Buddusò (che ha una capacità utile ad eseguire progressioni verticali in deroga pari ad € 4.089,55), è l'unico a poter cedere una quota tale da poter realizzare la progressione indicata per una quota che tutti gli altri Enti sommati non raggiungono;

Vista la nota prot. 415 del 09.05.2024 con la quale il Dirigente della Comunità Montana del Monte Acuto formulava una richiesta di cessione della capacità per progressioni in deroga;

Dato atto che il Comune di Buddusò, quale membro della Comunità Montana del monte Acuto, ha interesse a contribuire ad iniziative dirette a rafforzare e sostenere la medesima, nell'ottica di lealtà istituzionale ed al fine di mettere il predetto Ente in grado di rendere i migliori servizi possibili;

Tenuto conto che il Comune di Buddusò con nota acquisita con prot. 524 del 12.06.2024 comunicava la volontà di cedere parte dell'anzidetta capacità, e precisamente l'importo complessivo di € 1.877,43 (posto che la Comunità Montana del Monte Acuto detiene una propria capacità per € 93,67) così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 30.05.2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. del 58 dell'01.12.2023 (da ultimo modificato con deliberazione di GC n. 9 del 31.01.2024) con la quale l'Ente ha approvato il PIAO 2024/2026 che include il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2024/2026;

Visto l'art. 32 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000, secondo il quale *“Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. (...) I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”*;

Considerato che la perdurante applicabilità di quanto disposto dal Testo unico è stata di recente autorevolmente confermata, anche nel nuovo sistema di capacità assunzionale legato a parametri di virtuosità finanziaria, dal parere della Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, n. 5/2022/PAR, secondo il quale la Comunità Montana *“può avvalersi - seppur assumendo direttamente - di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni "virtuosi" (così come definiti in base alla “nuova” normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica”*;

Preso atto dell'attività ricognitoria effettuata dal Servizio personale in ordine alla capacità per progressioni verticali in deroga proprie per € 93,67;

Ritenuto pertanto di:

- poter acquisire dal Comune di Buddusò la semplice capacità di indire progressioni verticali in deroga per un valore pari ad € 1.877,43, senza cessione di risorse economiche;
- integrare il PIAO 2024, nei limiti del fabbisogno di personale 2024/2026 con la previsione di una progressione economica verticale in deroga ex art. 13 CCNL enti locali 2019/2021;

Considerato che l'Ente ritiene di dover avviare la procedura per la progressione tra i dipendenti con profilo tecnico al fine di avere in organico, in modo stabile, un funzionario tecnico, per le seguenti ragioni:

- carenza di candidature in concorsi esterni per profili tecnici (specie se laureati);
- bilancio dell'Ente che prevede numerose entrate e finanziamenti in materia di opere pubbliche;
- rafforzamento dell'organigramma in ambito di professionalità con competenze tecniche;

Visti:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- in particolare, il comma 6, del citato articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, così come modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
- altresì, che il citato comma 6, dell'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 dicembre 2021;
- il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del quale si attribuisce al decreto di cui al comma 6, del citato articolo 6, valore regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2022;

Rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all’art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;
- all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
- all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 151 del 30.06.2022;
- il DM attuativo del medesimo a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

Tenuto conto che il predetto DM/Regolamento del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto:

- all’art. 6 modalità semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
- all’art. 7, a regime, l’adozione del PIAO entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo differire tale termine (art. 8) a trenta giorni successivi al termine di slittamento di approvazione del bilancio;

Dato atto che la Comunità Montana del Monte Acuto alla data del 31.12.2023:

- ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 3;
- conta una popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti (Comuni di Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Padru);

Dato atto altresì che il PIAO sostituisce:

- il POLA e il piano della formazione, poiché detta la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il Piano triennale del fabbisogno del personale, poiché esplicita gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano anticorruzione, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione;
- il Piano delle performance e degli Obiettivi;

Visti:

- il C.C.N.L. 16/11/2022 – Funzioni Locali;
- il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., contenente norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);

Ravvisata quindi la necessità di modificare il fabbisogno di personale 2024 nei limiti della previsione di una progressione economica verticale in deroga con decorrenza dal 01.08.2024;

Acquisito il parere dell'organo di revisione nei limiti della modifica al fabbisogno di personale 2024;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dai competenti Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 Tuel;

Tutto ciò premesso

UNANIME DELIBERA

1. **Di** dare atto che a seguito di deliberazione n. 38 del 30.05.2025 il comune di Buddusò ha ceduto all'intestato Ente la semplice capacità di indire progressioni verticali in deroga per un valore pari ad € 1.877,43, senza cessione di risorse economiche
2. **Di** dare atto che la capacità di indire progressioni economiche verticali della Comunità Montana del Monte Acuto è quindi pari ad € 1.971,10 di cui € 93,67 (corrispondente allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018) per capacità proprie ed € 1.877,43 a seguito di cessione come illustrato al punto 1 che precede.
3. **Di** integrare il PIAO 2024, nei limiti del fabbisogno di personale 2024/2026 con la previsione di una progressione economica verticale in deroga (dall'area degli istruttori tecnici a quella dei funzionari tecnici) con decorrenza dal 01.08.2024.
4. **Di** dare mandato al Dirigente di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
5. **Di** dare mandato al Responsabile del procedimento Michele Bua di provvedere alla pubblicazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, sull'apposito portale del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
6. **Di** dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL PRESIDENTE
CARTA ROBERTO

IL SEGRETARIO
Dott. Fabio Fais

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla presente deliberazione,

ATTESTA

Che la medesima è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n°267/2000);

IL SEGRETARIO
Dott. Fabio Fais